

ATTO N. DD 5718

DEL 18/09/2024

Rep. di struttura DD-TA2 N. 648

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA**

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Impresa: EUROTECENERGIA S.r.l.
Sede legale: Strada Ghiaro Inferiore snc – 10081 – Castellamonte (TO)
P. IVA: 03394750040
CODICE FISCALE: 03394750040
Sede Operativa: Strada Ghiaro Inferiore snc – 10081 – Castellamonte (TO)
Codice Stabilimento: 021608

Premesso che:

l'Impresa in oggetto esercisce presso la sede operativa sopra indicata una *centrale termica per l'alimentazione di una rete di teleriscaldamento per la fornitura di calore ed acqua calda sanitaria a terzi*;

l'Impresa in oggetto è in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito A.U.A.) adottata dalla Città Metropolitana di Torino con D.D. n. 271-30299 del 27/10/2016 e rilasciata dal SUAP di Castellamonte in data 30/11/2016, comprendente il seguente titolo abilitativo, pertinente all'esercizio dello stabilimento in oggetto (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013):

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

la D.D. n. 271-30299 del 27/10/2016 è stata successivamente aggiornata con D.D. n. 285-36714 del 29/12/2017 "*Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale D.D. n. 271-30299 del 27/10/2016, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59*", con cui è stato integralmente sostituito l'Allegato A-Emissioni in atmosfera alla D.D. n. 271-30299 del 27/10/2016;

l'Impresa in oggetto, in data 27/11/2023 ha presentato al SUAP del Comune di Castellamonte istanza di autorizzazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (*di seguito A.U.A.*) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per lo stabilimento ubicato in strada del Ghiaro Inferiore snc nel comune di Castellamonte (TO);

il SUAP del Comune di Castellamonte, a causa di un problema di incompatibilità dei sistemi informatici, non imputabile all'Impresa secondo quanto riferito dal SUAP stesso, ha acquisito l'istanza in data 02/05/2024;

il SUAP del Comune di Castellamonte ha trasmesso alla Città Metropolitana di Torino la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 03/05/2024 (ns. prot. n. 62270/2024);

la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 65650/2024 del 10/05/2024, ha comunicato al SUAP del Comune di Castellamonte l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'autorizzazione in oggetto ed individuato, ai sensi della L. 241/90 ed s.m.i., il responsabile dello stesso, nell'ambito dell'Ufficio per il *controllo delle emissioni in atmosfera da impianti industriali*.

Considerato che:

il Gestore ha dichiarato nell'istanza di A.U.A. che lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni in materia di VIA e in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

i titoli abilitativi pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013):

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

in data 19/12/2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 15 novembre 2017 n. 183 "Limiti alle emissioni in atmosfera degli impianti di combustione medi – Riordino della disciplina delle autorizzazioni in atmosfera di cui alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 – Attuazione direttiva 2015/2193/UE" che ha introdotto, nella normativa nazionale (rif. D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) la definizione di "medio impianto di combustione" (potenza termica complessiva compresa tra 1 MW e 50 MW), ed ha inserito, nella parte quinta del D.Lgs n. 152/2006, l'art. 273-bis che disciplina gli impianti termici in questione;

ai sensi dell'art. 273-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, "*A partire dal 1° gennaio 2025 [...] i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori limite di emissione individuati attraverso l'istruttoria autorizzativa prevista ai commi 3 e 4 [...]*";

ai sensi dell'art. 273-bis, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, "*[...] il gestore di stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, presenta una domanda autorizzativa almeno due anni prima delle date previste al comma 5*";

la Città Metropolitana di Torino, nella nota prot. n. 65650/2024 del 10/05/2024, di avvio endoprocedimento, ha contestualmente espresso la necessità di **rinnovare** il titolo abilitativo "*autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*" con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento, come previsto dal comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006, in ragione della necessità di adeguare la caldaia a biomassa di P_{tn} pari a 5,3 MW, già esistente presso lo stabilimento, ai disposti dell'art. 273-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, commi 5 e 6 ed ha pertanto richiesto al gestore di completare la documentazione tecnica estendendo la trattazione anche agli impianti esistenti;

in data 03/07/2024 (ns prot. n. 93287/2024) sono pervenute le integrazioni documentali richieste con la sopraccitata nota prot. n. 65650/2024 del 10/05/2024.

Acquisiti:

i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 di seguito elencati:

- Ufficio della Città Metropolitana di Torino competente per la valutazione della relazione di impatto acustico, ricevuto in data 08/05/2024 (prot. 64632/2024), parere che non evidenzia criticità in merito all'aspetto esaminato.

Ritenuto:

di poter procedere all'adozione dell'A.U.A., con il decorso di un nuovo periodo di 15 anni, per la modifica e il rinnovo del seguente titolo abilitativo ambientale sostituito:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

nonché per la la formazione del seguente titolo ambientale sostituito:

- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

che l'aggiornamento ed il rinnovo del titolo abilitativo "autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'articolo 269 del d.lgs 152/06 e s.m.i." debba essere vincolata alle prescrizioni ed alle condizioni stabilite dall'allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante.

Dato atto:

dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

che con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 6/2023 del 14/02/2023 è stato approvato il D.U.P. relativo agli anni 2023 2025, aggiornato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 55/2023 del 21/12/2023;

di aver espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.lgs 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.59;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- la Legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);
- la D.G.P. n. 943-50288 del 17/12/2013 ad oggetto: "Competenze in materia di Autorizzazione Unica Ambientale dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria e dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale. Approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze";
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 28 gennaio 2014, n. 1/AMB ad oggetto: Indicazioni applicative in merito al d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- la legge 07/04/2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 6 luglio 2015, n. 5/R ad oggetto: Regolamento regionale recante "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale".;
- l'obiettivo operativo 2023 n. 0908Ob02 (Qualità dell'aria: autorizzazioni di emissioni in atmosfera e grandi impianti di combustione) del DUP Sezione Operativa;
- l'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e l'articolo 45 dello Statuto della città Metropolitana di Torino che attribuiscono al Dirigente la competenza all'adozione del presente provvedimento;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano.;

DETERMINA

1. **di rendere priva di validità** l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con **D.D. n. 271-30299 del 27/10/2016** e successivamente aggiornata con **D.D. n. 285-36714 del 29/12/2017**, a far data dal rilascio del presente provvedimento da parte del SUAP;
2. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento dell'Impresa **Eurotecenergia S.r.l.**, ubicato in strada del Ghiaro Inferiore

snc nel comune di Castellamonte (TO), per la durata di anni quindici (15), che decorrono dalla data di rilascio del presente provvedimento all'Impresa da parte del SUAP;

3. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 sostituisce i seguenti titoli abilitativi con le modalità indicate:
rinnovo e aggiornamento
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
formazione
 - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
4. di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni previste dalle normative di settore di cui all'allegato A (emissioni in atmosfera di 12 pag.) alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di definire la periodicità e le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo a cura dell'Impresa, secondo quanto specificato per ciascuna matrice ambientale nel rispettivo allegato;
6. di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
7. di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
8. di dare atto di aver espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.lgs. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;
9. di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.

AVVERTE CHE

- la presente autorizzazione:
 - non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
 - deve essere sempre conservata in copia conforme presso lo stabilimento, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
- eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento dovranno essere comunicate preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- in caso di variazione del regime societario l'Impresa subentrante dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione entro 10 giorni dalla data di acquisita efficacia della variazione stessa.

DISPONE

che il presente atto sia trasmesso al SUAP del Comune di Castellamonte che provvederà a *rilasciarlo* all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel Procedimento (ARPA, Comune), per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze, *dando riscontro alla Città Metropolitana di Torino della data dell'avvenuto rilascio*.

INFORMA

che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto;

che nell'ambito dell'endoprocedimento di competenza delle scrivente Amministrazione finalizzato all'adozione del presente atto sono stati rispettati i termini previsti dal D.P.R. 59/2013.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Torino,

GP/

Torino, 18/09/2024

**IL DIRIGENTE (DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA
DELL'ATMOSFERA)**

Firmato digitalmente da Claudio Coffano

ALLEGATO A – EMISSIONI IN ATMOSFERA

A1. ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE

- l'Impresa Eurotecenergia S.r.l. (di seguito Impresa) esercisce presso la sede operativa sita in strada del Ghiaro Inferiore snc a Castellamonte (TO) una *centrale termica per l'alimentazione di una rete di teleriscaldamento per la fornitura di calore ed acqua calda sanitaria a terzi*;
- l'Impresa in oggetto è in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito A.U.A.) adottata dalla Città Metropolitana di Torino con D.D. n. 271-30299 del 27/10/2016 e rilasciata dal SUAP di Castellamonte in data 30/11/2016;
- la D.D. n. 271-30299 del 27/10/2016 è stata successivamente aggiornata con D.D. n. 285-36714 del 29/12/2017 *"Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale D.D. n. 271-30299 del 27/10/2016, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59"*, con cui è stato integralmente sostituito l'Allegato A-Emissioni in atmosfera alla D.D. n. 271-30299 del 27/10/2016;
- la D.D. n. 285-36714 del 29/12/2017, ricomprende l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, provenienti dai seguenti impianti: n. 1 caldaia UNICONFORT Global 400 alimentata con biomassa legnosa di $P_{t,n} = 5,301$ MW (Camino E1), n. 1 caldaia di emergenza alimentata a metano di $P_{t,n} = 3,532$ MW (Camino E2), n. 1 caldaia di integrazione alimentata a metano (Unical Tristar 3g 1900) di $P_{t,n} = 1,7$ MW (Camino E3);
- l'Impresa in oggetto ha presentato istanza di A.U.A. a seguito della necessità di adempiere ai disposti dell'art. 273-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (commi 5 e 6) e contestualmente apportare alcune modifiche sostanziali all'assetto emissivo dello stabilimento inerenti:
 - ✓ l'installazione di una nuova caldaia alimentata a biomassa legnosa di $P_{t,n} = 2,3$ MW che sarà collegata al nuovo camino E5;
 - ✓ la dismissione della caldaia di emergenza alimentata a metano collegata al camino E2;
- l'art. 271 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che *"[...] l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni a seguito di un'istruttoria che si basa sulle M.T.D. e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4"*: questi ultimi sono i piani e i programmi di qualità dell'aria che stabiliscono appositi valori limite di emissione (di seguito indicati con V.L.E.) e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli allegati alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. purché ciò sia necessario al perseguimento del rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria;
- la Regione Piemonte con la D.D. n. 753 del 12/12/2022 ha disciplinato l'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti di combustione, in ottemperanza ai disposti della D.Lgs. 15 novembre 2017 n. 183 *"Limiti alle emissioni in atmosfera degli impianti di combustione medi – Riordino della disciplina delle autorizzazioni in atmosfera di cui alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 – Attuazione direttiva 2015/2193/UE"* ed in conformità con quanto previsto dallo Stralcio di piano per il riscaldamento

ambientale e il condizionamento adottato con D.G.R. 4/8/2009 n. 46-11968 e, per gli impianti analoghi a quelli presenti nella centrale in oggetto, ha definito i seguenti valori limite di emissione:

Generatori di calore a servizio di impianti di climatizzazione alimentati con biomassa solida			
Ossigeno di riferimento 6%			
3 MW < P_{tn} ≤ 5 MW (impianti nuovi)		5 MW < P_{tn} ≤ 10 MW (impianti esistenti)	
Inquinante	V.L.E. [mg/Nm³]	V.L.E. [mg/Nm³]	V.L.E. [mg/Nm³] medio giornaliero
Polveri totali	45	45	15
NO _x	450	300	150
CO	300	300	150
SO _x	75	75	-
C.O.T.	---	30	-
NH ₃ (soltanto se presente SCR/ SNCR)	7,5	7,5	-

Generatori di calore a servizio di impianti di climatizzazione alimentati con gas naturale	
Ossigeno di riferimento 3%	
Inquinante	V.L.E. [mg/Nm³] (impianti esistenti)
Polveri totali	5
NO _x	80
CO	100

- la D.D. n. 285-36714 del 29/12/2017 prevedeva i seguenti V.L.E. :

	Camino E1: Una caldaia alimentata a biomassa legnosa (cippato di legno) P_{tn} = 5,301 MW	Camino E3: Una caldaia alimentata a metano TRISTAR 3G 2S 1900 P_{tn} = 1,700 MW
Inquinante	V.L.E. [mg/Nm³] O₂ rif. 11%	V.L.E. [mg/Nm³] O₂ rif 3%
Polveri totali	30	10
NO _x	300	80
CO	200	100
SO _x	50	-

- poiché i V.L.E. individuati nella D.D. n. 285-36714 del 29/12/2017 per il camino E1 erano stati espressi al tenore del 11% di O₂ libero nei fumi anidri (secondo la normativa in allora vigente), per il confronto con i V.L.E. da applicarsi occorre ricalcolare gli stessi al tenore del 6% quale riferimento indicato nella D.D. n. 753/A1602B/2022 del 12/12/2022:

Camino E1 : Una caldaia alimentata a biomassa legnosa (cippato di legno) $P_{t,n} = 5,301$ MW D.D. n. 285-36714 del 29/12/2017			D.D. n. 753/A1602B/2022 del 12/12/2022 Impianti a biomassa solida <u>esistenti</u> $5 \text{ MW} < P_{t,n} \leq 10 \text{ MW}$
Inquinante	V.L.E. [mg/Nm^3] O ₂ rif. 11%	V.L.E. [mg/Nm^3] O ₂ rif. 6%	V.L.E. [mg/Nm^3] O ₂ rif. 6%
Polveri totali	30	45	45 (15 media giornaliera)
NO _x	300	450	300 (150 media giornaliera)
CO	200	300	300 (150 media giornaliera)
SO _x	50	75	75

- sulla base delle disposizioni normative sopracitate (art. 271 comma 5) si assumono i V.L.E. prescritti dalla Regione Piemonte con D.D. n. 753/A1602B/2022 del 12/12/2022 per gli impianti e attività ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. quali riferimento anche per i M.I.C. oggetto del presente atto;
- la caldaia alimentata a biomassa legnosa afferente al camino E1, già esistente presso la centrale deve pertanto essere adeguata al rispetto dei V.L.E. individuati dalla D.D. n. 753/A1602B/2022 del 12/12/2022 entro i termini definiti dall'art. 273-bis, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (01/01/2025);
- la D.D. n. 753/A1602B/2022 del 12/12/2022 dispone inoltre che i generatori di calore a servizio degli impianti di climatizzazione alimentati con biomasse solide di $P_{t,n}$ complessiva (somma delle potenze termiche nominali delle singole tipologie di apparecchiature presenti nello stabilimento alimentate con il medesimo combustibile) debbano essere dotati di misurazione e registrazione in continuo di NO_x e COV nell'effluente gassoso al punto di emissione (tabella 2.4.1.);
- considerato che nella centrale in oggetto sono presenti due generatori di calore alimentati a biomassa solida, di $P_{t,n}$ rispettivamente pari a 5,301 e 2,3 MW, i medesimi sono soggetti alla prescrizione richiamata al paragrafo precedente, con tempistiche e modalità di adeguamento definite dal presente atto;
- tenuto conto che il generatore di calore alimentato a biomassa solida, di $P_{t,n} = 5,301$ MW, afferente al camino E1, è soggetto al rispetto di V.L.E. espressi come media giornaliera, anche per gli inquinanti polveri totali e CO, si ritiene necessario disporre che sia implementata la misurazione e registrazione in continuo anche di tali parametri;
- tenuto conto che il nuovo generatore di calore alimentato a biomassa solida, di $P_{t,n} = 2,3$ MW, afferente al camino E5, non è soggetto al rispetto di V.L.E. espressi come media giornaliera, si ritiene non necessario disporre l'obbligo di misurazione e registrazione in continuo degli inquinanti, concedendo al gestore di effettuare, in luogo della misurazione e registrazione in

continuo, due misurazioni degli inquinanti per ciascun anno solare, da effettuarsi nel periodo di massima richiesta termica delle utenze servite;

- a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 15 novembre 2017 n. 183 "Limiti alle emissioni in atmosfera degli impianti di combustione medi – Riordino della disciplina delle autorizzazioni in atmosfera di cui alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 – Attuazione direttiva 2015/2193/UE" che ha introdotto, nella normativa nazionale (rif. D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i.) la definizione di "medio impianto di combustione" (potenza termica complessiva compresa tra 1 MW e 50 MW), anche la caldaia alimentata a metano di $P_{t,n} = 1,7$ MW è ora assoggettata ad autorizzazione, si ritiene pertanto necessario prevedere anche per la stessa l'obbligo di monitoraggio periodico delle emissioni a cura del gestore, qualora il numero di ore di accensione, rilevato tramite apposito conta-ore non azzerabile, sia uguale o superiore a 150;
- il progetto presentato a corredo della domanda di autorizzazione e le successive integrazioni prevedono misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
- i valori limite di emissione, le condizioni di costruzione e di esercizio previsti dal presente atto rispondono ai criteri di cui all'art. 271 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. oggi ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- il Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competente per il controllo, effettua, ai sensi dell'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera entro sei (6) mesi dalla data di messa a regime dell'impianto.

A2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., parte quinta recante norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- la L.R. 7 aprile 2000, n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria";
- lo "Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento" approvato con la D.G.R. Piemonte 4 agosto 2009, n. 46-11968;
- la D.D. Regione Piemonte n. 753/A1602B/2022 del 12/12/2022 (*Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti di combustione e attività accessorie e di servizio. [...]*);

A3. IMPIANTI E ATTIVITÀ AUTORIZZATI CON IL PRESENTE ATTO (24 ore/giorno)

- n. 1 caldaia UNICONFORT Global 400 alimentata con biomassa legnosa Camino E1
- n. 1 caldaia di integrazione alimentata a metano (Unical Tristar 3g 1900) Camino E3
- n. 1 caldaia Officine Del Savio Ahena Boilers alimentata con biomassa legnosa (nuova) Camino E5

A4. EMISSIONI CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL TITOLO I DELLA PARTE QUINTA DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.

- Motore di cogenerazione alimentato a metano di $P_{t,n} = 0,531$ MW Camino E4

Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i. (lettera gg, parte I dell'allegato IV alla parte quinta del T.U.A.) in quanto la $P_{t,n}$ è < 1 MW.

A5. QUADRO EMISSIONI

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza monitoraggio ⁽¹⁾	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo[m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
E1	Una caldaia alimentata a biomassa legnosa (cippato di legno) P _{t,n} = 5,301 MW	150	12200	Polveri totali	45 (15) ⁽²⁾	---	R [§]	Ciclone Depolveratore elettrostatico (elettrofiltro)	12	I parametri sono riferiti ai fumi secchi e a un contenuto volumetrico di ossigeno pari al 6 % a 0°C e 0,101 Mpa. § vedi prescrizioni n. 5., 6. e 25.
				NO _x (espressi come NO ₂)	300 (150) ⁽²⁾	---	R [§]			
				CO	300 (150) ⁽²⁾	---	R [§]			
				SO _x (espressi come SO ₂)	75	---	A			
				C.O.T.	30	---	R [§]			
E3	Una caldaia alimentata a metano TRISTAR 3G 2S 1900 P _{t,n} = 1,700 MW	150	1900	Polveri totali	5	---	N	==	12	I parametri sono riferiti ai fumi secchi e a un contenuto volumetrico di ossigeno pari al 3 % a 0°C e 0,101 Mpa. § vedi prescrizioni n. 22. e 26.
				NO _x (espressi come NO ₂)	80	---	P + A [§]			
				CO	100	---	P + A [§]			
E5	Una caldaia alimentata a biomassa legnosa (cippato di legno) P _{t,n} = 2,3 MW	150	6500	Polveri totali	45	---	I + A [§]	Multiciclone Filtro a maniche	12	I parametri sono riferiti ai fumi secchi e a un contenuto volumetrico di ossigeno pari al 6 % a 0°C e 0,101 Mpa. § vedi prescrizione n. 24.
				NO _x (espressi come NO ₂)	450	---	I + A [§]			
				CO	300	---	I + A [§]			
				SO _x (espressi come SO ₂)	75	---	I + A [§]			

⁽¹⁾ N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale R: monitoraggio e registrazione in continuo, P: primo monitoraggio successivo al rilascio del presente atto.

⁽²⁾ valore medio giornaliero

in grassetto sono indicati gli impianti, parametri, e le condizioni emissive e gestionali nuovi o modificati

A6. PRESCRIZIONI

LIMITI DI EMISSIONE

1. Gli impianti e le attività autorizzati, ivi compresi i sistemi di abbattimento delle emissioni, devono essere realizzati e gestiti conformemente alle condizioni individuate dall'Autorità competente nel presente provvedimento, sulla base del progetto presentato e degli atti istruttori, in modo da garantire – nei periodi di normale funzionamento - il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nel presente Allegato.
2. I **valori limite di emissione** fissati nel Quadro Emissioni del presente Allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario di sostanze inquinanti che non devono essere superati nelle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività o dagli impianti, in condizioni normali (temperatura pari a 0 °C e pressione di 0,101 MPa) previa detrazione del tenore di vapore acqueo.
3. Ogni qualvolta si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il gestore, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, informa la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. competente per territorio entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI

4. Gli **impianti esistenti (camini E1 ed E3) devono essere adeguati** al rispetto dei valori limite di emissione definiti nel presente **entro le date previste dall'art. 273-bis, comma 5** (31 dicembre 2024 per la caldaia a biomassa da 5,301MW; 31 dicembre 2029 per la caldaia a metano da 1,7 MW). Il gestore deve comunicare l'avvenuto adeguamento alla Città Metropolitana di Torino e ad ARPA Piemonte entro le medesime scadenze.
5. **Entro il 30/09/2025 il punto di emissione E1 afferente al generatore a biomassa di Pt,n = 5,301 MW, deve essere dotato di un sistema di misurazione e registrazione in continuo (SME), conforme all'Allegato VI** alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., degli inquinanti nell'effluente gassoso al punto di emissione, come indicato nel Quadro emissioni del presente atto (Frequenza monitoraggio=R). Non è richiesto che lo SME sia utilizzato anche ai fini dei controlli da parte dell'Autorità (art. 271 comma 17 ultimo periodo del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
6. **Entro il 31/12/2024 il gestore deve trasmettere alla Città Metropolitana di Torino e ad ARPA Piemonte un documento tecnico con le specifiche di progettazione e gestione degli analizzatori che intende installare**, redatto secondo le linee guida adottate da ARPA Piemonte e pubblicate sul sito web dell'Agenzia.
(<https://www.arpa.piemonte.it/pubblicazione/implementazione-dei-sistemi-monitoraggio-continuo-delle-emissioni-atmosfera>).

7. La caldaia alimentata a metano, afferente al camino E3 deve essere dotata di conta-ore non azzerabile **entro 90 giorni dalla data di rilascio del presente atto da parte del SUAP.**

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

8. Gli impianti da cui si originano emissioni in atmosfera, i sistemi di captazione, convogliamento e contenimento delle emissioni ed i relativi sistemi di controllo devono essere mantenuti in costante efficienza e sottoposti a manutenzioni periodiche.
9. Il Gestore deve sottoporre i sistemi di contenimento delle emissioni ed i relativi sistemi di controllo ad **ispezioni periodiche** e alle operazioni di manutenzione **ordinaria** con la periodicità stabilita dal costruttore; deve altresì effettuare le manutenzioni **straordinarie** ogni qual volta si evidenzino anomalie negli stessi.
10. Il gestore deve annotare l'esito delle ispezioni, i guasti e i malfunzionamenti dei sistemi di contenimento delle emissioni e dei relativi sistemi di controllo, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati, su apposito registro, cartaceo o informatico, compilato in conformità agli schemi esemplificativi di cui alle Appendici 2 e 3 dell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Il registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.
11. Oltre ai limiti di emissione e alle prescrizioni indicati nel presente Allegato A, i sistemi di produzione di calore a servizio di impianti di climatizzazione devono rispettare i requisiti minimi prestazionali in campo energetico stabiliti nello "Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento" di cui alla d.g.r. 4 agosto 2009, n. 46-11968 e s.m.i., nei tempi ivi indicati.

PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI IMPIANTI

CALDAIE ALIMENTATE A BIOMASSA LEGNOSA (CAMINI E1 - E5)

12. I generatori di calore devono essere eserciti in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenute nel presente allegato nonché nella sezione 4, parte II dell'Allegato X alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006. **Per gli impianti esistenti i valori limite di emissione del presente allegato si applicano a partire dalle date previste dal comma 5 dell'art. 273-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.** (1 gennaio 2025 per il camino E1, 1 gennaio 2030 per il camino E3); fino a tali date si applicano i valori limite di emissione definiti nella D.D. n. 285-36714 del 29/12/2017.
13. I generatori di calore possono essere alimentati esclusivamente con i combustibili di cui alle lettere l) e n) del punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto delle condizioni previste nella sezione 4, parte II, del medesimo allegato.

14. Le condizioni operative al fine del rispetto dei valori limite alle emissioni di cui al presente allegato devono essere assicurate, alle normali condizioni di esercizio, anche attraverso:
 - a) l'alimentazione automatica del combustibile;
 - b) la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile;
 - c) la misura e registrazione in continuo degli inquinanti nell'effluente gassoso al punto di emissione E1, secondo la tempistica e con le modalità individuate nel precedente punto n. 5.;
15. Non essendo lo stabilimento in possesso del titolo abilitativo ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per il recupero energetico di rifiuti legnosi, **non è consentita la combustione dei suddetti rifiuti nemmeno nella modalità "a campagna"**.
16. Le fatture di acquisto dei combustibili, che devono essere conservate per la normativa fiscale, devono essere messe a disposizione degli organismi preposti al controllo.
17. Il Gestore deve verificare l'integrità e la funzionalità degli elettrodi e delle celle collettrici e controllare la tensione ai poli del filtro elettrostatico a servizio del camino E1 ogni qual volta si verifichino anomalie nell'impianto e comunque almeno con la frequenza prevista dal costruttore dell'impianto e provvedere, se necessario, alla pulizia generale del sistema e/o alla sostituzione delle parti usurate.
18. Il Gestore deve verificare l'integrità delle matrici filtranti del filtro a maniche, a servizio del camino E5, mediante ispezioni visive da eseguirsi ogni qual volta i valori ΔP rilevati evidenzino possibili anomalie (intasamento o rottura delle matrici filtranti) e comunque almeno con la cadenza raccomandata dal fornitore dell'impianto e provvedere, se necessario, alla pulizia/sostituzione delle stesse. Inoltre, con la medesima cadenza temporale dovranno essere verificati e, laddove necessario, soggetti a tempestiva pulizia/manutenzione, i sistemi di aspirazione degli effluenti e relativi componenti.
19. L'esito delle ispezioni di cui ai precedenti punti 17. e 18., nonché tutti gli eventi di interruzione del normale funzionamento del depolveratore elettrostatico e del filtro a maniche, nonché la data e la descrizione di tutte le operazioni di manutenzione eseguiti sugli impianti di abbattimento (es. pulizia/sostituzione preseparatori, pulizia/ sostituzione fili ionizzanti e celle collettrici, pulizia/sostituzione maniche filtranti, verifica sistema di pulizia controcorrente, ecc.) devono essere registrati sul registro di cui al precedente punto 10.

MESSA IN ESERCIZIO E MONITORAGGIO DI COMPETENZA DEL GESTORE

20. La **data di messa in esercizio** degli impianti e/o delle attività autorizzate col presente provvedimento, nuovi (camino E5) deve essere comunicata tramite PEC alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA Piemonte e al Sindaco con almeno 15 giorni di anticipo, come previsto dall'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Il termine **massimo** per la **messa a regime** degli impianti/attività è stabilito in 30 giorni dalla data di messa in esercizio.

21. Ai fini del **monitoraggio** di competenza del gestore (ex art. 269 comma 4 lett. b del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) devono essere effettuate **due misurazione iniziali** delle emissioni in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti/attività, per la determinazione dei parametri individuati con la lettera "I" (iniziale) riportati nel Quadro Emissioni del presente Allegato. Tale periodo deve essere individuato in **due** dei primi **trenta giorni** decorrenti dalla data di messa a regime degli impianti/attività.
22. In concomitanza di una delle due misurazioni iniziali delle emissioni di cui al precedente punto n. 21. deve essere effettuata la misurazione delle emissioni anche del **camino E3**, in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto, per la determinazione dei parametri individuati con la lettera "P" (primo monitoraggio successivo al rilascio del presente atto) riportati nel Quadro Emissioni del presente Allegato.
23. Ai fini del **monitoraggio** di competenza del gestore (ex art. 269 comma 4 lett. b del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) deve essere effettuata la **misurazione periodica** delle emissioni in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti/attività, secondo la periodicità prevista nella colonna "frequenza autocontrolli" del Quadro Emissioni del presente Allegato, con decorrenza a far data dall'ultimo autocontrollo eseguito. Tale periodo deve essere individuato in **un giorno** di marcia a regime degli impianti/attività.
24. Per il camino E5 la **misurazione periodica** delle emissioni di cui al precedente punto 23. deve essere effettuata per due volte in ciascun anno solare, nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, secondo la seguente periodicità:
 - a. Un campionamento nel periodo compreso tra il 15 gennaio ed il 15 marzo;
 - b. Un campionamento all'inizio della stagione di riscaldamento, nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 20 dicembreper tutti gli inquinanti individuati con la lettera "A" (annuale) riportati nel Quadro Emissioni del presente Allegato.
25. Per il camino E1 la **misurazione periodica** delle emissioni di cui al precedente punto 23. deve essere effettuata per tutti gli inquinanti soltanto nel periodo intercorrente tra la data di rilascio del presente atto da parte del SUAP e la data di messa in esercizio del **sistema di misurazione e registrazione in continuo (SME)** di cui al precedente punto n. 5. Dopo l'entrata in servizio dello SME dovrà essere effettuato il monitoraggio periodico a cura del gestore **esclusivamente per i parametri non registrati in continuo** individuati con la lettera "A" (annuale) riportati nel Quadro Emissioni del presente Allegato.
26. La misurazione periodica delle emissioni del camino E3 deve essere programmata soltanto nel caso in cui, nell'anno solare precedente, le ore di accensione, rilevate dal conta-ore di cui al precedente punto 7., siano uguali o superiori a 150.
27. Il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti/attività per l'esecuzione delle misurazioni delle emissioni corrisponde al funzionamento degli impianti di combustione nel periodo di massima richiesta termica delle utenze servite, dal 15 novembre al 15 marzo di ciascun anno.

28. È consentito al gestore, per motivate **ragioni produttive e/o meteorologiche**, differire la data prevista per l'esecuzione delle misurazioni delle emissioni salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione, tramite PEC, alla Città Metropolitana di Torino e ad ARPA Piemonte - comprensiva della nuova data in cui sarà effettuata la misurazione. La nuova data deve essere riprogrammata entro un termine massimo di 60 giorni dalla data programmata in origine.
29. Il gestore deve comunicare tramite PEC alla Città Metropolitana di Torino e ad ARPA Piemonte, con almeno 15 giorni di anticipo, le date e la fascia oraria programmate per le misurazioni delle emissioni.
30. Le difformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore devono essere specificamente comunicate dallo stesso alla Città Metropolitana di Torino ed all'ARPA Piemonte entro 24 ore dall'accertamento.
31. Il gestore deve trasmettere tramite PEC i risultati delle misurazioni delle emissioni, entro 60 giorni dalla data di effettuazione, alla Città Metropolitana di Torino, ad ARPA Piemonte ed al Sindaco. Per la presentazione dei risultati il gestore deve utilizzare il modello CONTR.EM. 2.0 scaricabile dal sito:
<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni/autocontrolli-emissioni>
32. Per l'effettuazione del monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore devono essere seguiti i criteri, le strategie, i metodi di campionamento ed analisi individuati da ARPA Piemonte nel documento "Pubblicazione metodi di campionamento ed analisi delle emissioni" reperibile al seguente link:
<https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera>

PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

33. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento.
34. Il gestore, per i camini i cui punti di prelievo non risultino stabilmente accessibili nelle condizioni di sicurezza, deve rendere disponibile un ponte a torre su ruote oppure altro sistema mobile di sollevamento in sicurezza, entro due ore dall'eventuale richiesta degli Enti preposti al campionamento delle emissioni.
35. La sigla identificativa dei punti d'emissione presenti in stabilimento deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.

36. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.